

**ELISABETTA MAMELI**  
**Avvocato**  
Via Calamattia n° 8  
09134 - Cagliari  
tel. /fax. +39 070.2891072  
avv.elisabetta.mameli@gmail.com  
avvocato.elisabettamameli@pec.it

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

per **Miai Federico** nato a Carbonia il 3.07.1983 (c.f. MIAFRC83L03B745G), residente in Masainas, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale resa in calce al presente ricorso, dall'avv. Elisabetta Mameli (c.f. MMLLBT78S56B354N) elettivamente domiciliato presso lo studio in Cagliari nella Via Calamattia , 8 la quale dichiara che il numero di fax e' 070.2891072 e l' indirizzo p.e.c. e' "avvocato.elisabettamameli@pec.it" ammesso al gratuito patrocinio giusta delibera prot 05277/21

*ricorrente*

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro in carica,

**Istituto Comprensivo di Santadi**, in persona del Dirigente in carica,

*intimati*

**NONCHÉ NEI CONFRONTI DI**

tutti i soggetti che si trovano collocati nella III° fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale a.t.a., addetto aziende agrarie, triennio 2021-2024 dei seguenti Istituti: I.I.S. "Einaudi" di Senorbì, I.I.S. "Duca degli Abruzzi" di Elmas, I.P.A.A. "Beccaria di Carbonia", I.P.A.A. SERALE di Santadi, I.P.P.A. SERALE di Villamassargia, I.P.A.A. SERALE di Maracalagonis, i quali, avendo



un punteggio pari o inferiore a 9,3 verrebbero superati dal Signor Miai Federico nell'ipotesi di accoglimento del presente ricorso,

**- FATTO -**

- 1) L'odierno esponente ha conseguito la qualifica professionale di operatore agro industriale conseguendo il diploma di Istituto Professionale Settore Servizi Indirizzo "Valorizzazione e Commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio" il 5.07.2018 (doc. 1).

- 2) In data 25.03.2021 il Signor Miai ha presentato domanda di inserimento della propria posizione nelle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Cagliari per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 (doc. 2).

- 3) Con decreto , prot. n° 2799, del 7.07.2021 a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Santadi l'Amministrazione scolastica ha disposto l'esclusione dalla procedura di inserimento nelle graduatorie suddette "per i motivi di cui all'art. 7 comma 1 lettera a, del D.M. 50/2021 del 03 marzo 2021: "L'amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 "(doc. 3).

L'azione amministrativa appare gravemente illegittima e pregiudizievole della sfera giuridica dell'odierna esponente, che pertanto agisce dinanzi a codesto Tribunale per i seguenti motivi di

**- DIRITTO -**

**SUL FUMUS BONI IURIS**



VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.M. 3 MARZO 2021, N° 50. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.M. 14 APRILE 1997, N° 250, DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 15 MARZO 2010, N° 87, DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1969, N° 754, DELL'ART. 197, COMMA 3, DEL D. LGS. 16 APRILE 1994, N° 297, DELL'ART. 15, COMMA 8, DEL D.P.R. 23 LUGLIO 1998, N° 323. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRORE DI FATTO, FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

- I -

Come anticipato nella parte espositiva in fatto, con decreto del 7 luglio 2021 l'Amministrazione scolastica ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III° fascia per il prossimo triennio sul presupposto che non fosse in possesso del titolo di studio valido per accedere al profilo professionale richiesto (cfr. doc. 3).

In realtà, contrariamente a quanto *ex adverso* ritenuto il ricorrente Federico Miai possiede il titolo di studio richiesto per il profilo di addetto aziende agrarie, avendo conseguito il diploma di qualifica professionale di operatore agro industriale nell'a.s. 2017/2018 (cfr. doc. 1).

- II -

Il decreto ministeriale 3 marzo 2021, n° 50, il quale disciplina l'inserimento, la conferma e l'aggiornamento delle graduatorie *de quibus* per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, all'art. 2,



comma 5, così dispone:

*“I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 10 e tenuto conto del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del DPR 15 marzo 2010, n. 88 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall'articolo 4 della sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola, sottoscritta in data 25 luglio 2008, e di seguito indicati per ciascun profilo professionale:*

[... ]

*F) - Addetto alle aziende agrarie:*

*Diploma di qualifica professionale di:*

*1- operatore agrituristico;*

*2- operatore agro industriale;*

*3- operatore agro ambientale” (doc. 4).*

Ai sensi del decreto ministeriale vigente, dunque, per ricoprire la posizione di addetto alle aziende agrarie occorre essere in possesso di un **diploma di qualifica professionale** negli ambiti sopra richiamati.

Orbene, occorre innanzitutto rilevare che i suddetti titoli erano stati introdotti dal decreto ministeriale 14 aprile 1997, n° 250, rubricato *“Diplomi di qualifica dei corsi dell'istruzione professionale”*, il quale all'art. 1 indicava tra i diplomi di qualifica che si conseguivano presso gli



istituti professionali di Stato al termine di corsi triennali quelli di  
“Operatore arigituristico - Operatore agroambientale - Operatore  
agroindustriale”.

Sennonchè, a partire dal 2010 i diplomi di qualifica  
professionale triennali non esistono più.

Col D.P.R. 15 marzo 2010, n° 87 *“Regolamento recante norme per  
il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del  
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 6 agosto 2008, n. 133”*, infatti, si è stabilito che i percorsi degli  
Istituti Professionali avessero durata quinquennale e si concludessero  
con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore  
nei settori dei servizi, dell'industria e dell'artigianato (art. 2, comma  
2).

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n° 61, a sua volta, ha portato a undici  
gli indirizzi di studio che consentono di acquisire, dopo cinque anni,  
un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (Agricoltura,  
sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione  
delle risorse forestali e montane; Pesca commerciale e produzioni  
ittiche; Industria e artigianato per il Made in Italy; Manutenzione e  
assistenza tecnica; Gestione delle acque e risanamento ambientale;  
Servizi commerciali; Enogastronomia e ospitalità alberghiera; Servizi  
culturali e dello spettacolo; Servizi per la sanità e l'assistenza sociale;  
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; Arti ausiliarie  
delle professioni sanitarie: ottico).



Oggi, quindi, coloro che intraprendono un percorso di studi presso gli Istituti Professionali nel settore agrario non ottengono il *“diploma di qualifica professionale”*, bensì il **diploma di maturità professionale agraria**, così ‘ come lo stesso Miai ha conseguito .

Di tale riorganizzazione e riforma degli studi professionali (che, tra l'altro, ha riguardato anche gli studi tecnici) è consapevole anche d.m. n° 50/2021, il quale, nell'individuare i titoli di studio per l'accesso ai profili professionali, dispone espressamente di tener conto *“del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del DPR 15 marzo 2010, n. 88 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali”* (art. 2, comma 5).

Tanto premesso, si tratta di capire che rapporto esista tra diploma di maturità professionale agraria e il diploma di maturità tecnica agraria, agroalimentare e agroindustria (così è denominato oggi il titolo di studio che si acquisisce al termine del percorso quinquennale negli Istituti Tecnici, corrispondente al vecchio *“perito agrario”*).

Orbene, a parere di questa difesa, deve ritenersi che il rapporto sia qualificabile in termini di assoluta equipollenza anche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Il legislatore, infatti, già con la Legge 27 ottobre 1969, n° 754, nonché col successivo decreto attuativo D.P.R. 19 marzo 1970, n° 253, ha stabilito a chiari lettere che la maturità professionale è equipollente a quella che si ottiene presso gli Istituti Tecnici di analogo indirizzo



(art. 2 della Legge n° 754/1969).

Identica previsione è contenuta nell'art. 197, comma 3, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297, che precisa: *"Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo"*.

E ancora, nel D.P.R. 23 luglio 1998, n° 323, il quale ha confermato che: *"Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo"* (art. 15, comma 8).

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve ritenersi che il possesso del titolo conseguito con *"Indirizzo Valorizzazione e Commercializzazione dei prodotti Agricoli del Territorio"* consenta senza dubbio al signor Miai di permanere nelle graduatorie di circolo e di istituto di III° fascia del personale a.t.a. in qualità di addetto aziende agrarie (profilo CR).

In questi stessi termini, inoltre, si sono già espressi il Tribunale di Lodi con la sentenza n° 10/2019, il Tribunale di Lecce con la sentenza n° 5/2018 (docc. 6-7) e con una recente ordinanza il Tribunale di Cagliari n. 84/21 del 23.11.21

\*\*\* \*\*

SUL PERICULUM IN MORA

Fin qui in relazione al *fumus boni iuris*.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, invece, è incontestabile il rischio del pregiudizio grave ed irreparabile che



incombe sull'odierno esponente nelle more del giudizio di merito.

Ed infatti, il mancato collocamento nelle graduatorie di circolo e di istituto la priva illegittimamente della possibilità di ricevere incarichi di supplenza, e dunque, di ottenere un posto di lavoro che, per quanto a tempo determinato, rappresenta in ogni caso un'importante risorsa per la ricorrente, che si trova priva di occupazione lavorativa.

Per tale ragione, sono senz'altro da ritenersi sussistenti i presupposti per l'adozione di un provvedimento d'urgenza, che assicuri provvisoriamente alla ricorrente gli effetti della decisione di merito.

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso, il Signor Miai Federico come in epigrafe individuato, rappresentato e difeso, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre,

#### **RICORRE**

all'Ecc.mo Tribunale adito affinché voglia, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e difesa:

- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi, adottare la misura ritenuta più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, riconoscendo immediatamente alla ricorrente il collocamento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di III° fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per il



triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per il profilo di  
"Collaboratore Scolastico Tecnico - Addetto Aziende Agrarie" con il  
punteggio di 9,3;

- con vittoria di spese.

\*\*\* \*\*

Nel giudizio di merito che eventualmente si instaurerà si  
concluderà affinché il Giudice adito voglia, respinta ogni avversa  
eccezione, deduzione e difesa,

**IN VIA INCIDENTALE:**

- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione  
amministrativa, mediante la disapplicazione dei relativi atti e/o dei  
provvedimenti;

**NEL MERITO:**

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere  
collocato nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di  
III° fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per il  
triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per il profilo di  
"Collaboratore Scolastico Tecnico - Addetto Aziende Agrarie" con il  
punteggio di 9,3;

**IN OGNI CASO:**

- con vittoria di spese.

Ai sensi del D.P.R. n° 115/2002, si dichiara che il valore della  
causa e' indeterminabile e che non è dovuto alcun contributo  
unificato essendo ammesso il ricorrente al gratuito patrocinio a spese



dello stato

Cagliari, 8.02.22

(avv. Elisabetta Mameli)

\*\*\* \*\*

**- INDICE DOCUMENTI -**

- 1) copia diploma di Istituto Professionale Settore Servizi  
Indirizzo "Valorizzazione e Commercializzazione dei prodotti  
agricoli del territorio"

- 2) copia domanda di aggiornamento del 25.03.21;
- 3) copia decreto del 7.07.21
- 4) copia d.m. 3 marzo 2021, n° 50;
- 5) copia sentenza Tribunale di Lodi n° 10/2019;
- 6) copia sentenza Tribunale di Lecce n° 5/2018;
- 7) Copia Ordinanza Tribunale di Cagliari n 84/21
- 8) ammissione al gratuito patrocinio

Cagliari, 8.02.22

(avv. Elisabetta Mameli)

\*\*\* \*\*

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Considerato l'elevato numero di potenziali controinteressati,  
che renderebbe la tradizionale notifica per pubblici proclami  
oltremodo difficile ed onerosa, si chiede che il Giudice Voglia  
autorizzare la notificazione del presente ricorso, unitamente al decreto



**ELISABETTA MAMELI**  
**Avvocato**  
Via Calamattia n° 8  
09134 - Cagliari  
tel. /fax. +39 070.2891072  
avv.elisabetta.mameli@gmail.com  
avvocato.elisabettamameli@pec.it

di fissazione d'udienza, mediante pubblicazione sul sito istituzionale  
del Ministero dell'Istruzione.

Cagliari, 8.02.22

(avv. Elisabetta Mameli)

